



-9987/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Opposizione  
stato  
passivo.  
Improcedibilità  
del ricorso.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 23561/2010

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Cron. 9987
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep. / C.I.
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - Ud. 05/04/2016
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 23561-2010 proposto da:

FALLIMENTO SANTA BARBARA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE  
(c.f./p.i. 11196030156), in persona del Curatore

, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

2016

709

- ricorrente -

contro

INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

- intimata -

h

avverso il decreto n. 96/2010 del TRIBUNALE di ROMA,  
depositato il 01/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato ]

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per,  
in via preliminare inammissibilità del ricorso, e  
comunque rigetto.

h

### Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 1/6/2010, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo del Fallimento Santa Barbara s.p.a. in liquidazione, ha accertato l'intervenuta compensazione fatta valere da Intesa San Paolo ex art.56 l.f. in sede di ammissione allo stato passivo, per gli importi di euro 2047,15 e 199.496,52, quale saldo creditore dei conti correnti intestati alla società presso Banca Intesa.

Intesa San Paolo aveva chiesto l'ammissione al passivo per euro 1.082.258,82, a dedurre in compensazione ex art.56 l.f. gli importi di euro 2.047,15 e 199.496,52, quale saldo creditore dei conti correnti intestati alla società presso Banca Intesa, ed era stata ammessa dal G.D. per euro 880.715,15.

Il Tribunale ha osservato che, in tesi dell'opponente, la causa era stata originata dal comportamento del curatore che aveva escluso la compensazione fatta valere dalla Banca con la domanda di ammissione, atteso che, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo proposto da Santa Barbara, le contrapposte ragioni di credito erano di titolarità di soggetti distinti (da un lato, il credito di San Paolo Imi, dall'altro, il debito di Banca Intesa), in quanto la fusione tra Intesa e San Paolo era divenuta efficace a far data dal 1/1/2007.

Secondo il Tribunale, dal provvedimento del G.D. e dalla successiva comunicazione del curatore, era evincibile l'ammissione come da domanda, con l'accoglimento della richiesta compensazione, nonostante l'inciso " con riserva di verifica da parte del curatore su interessi a seguito dell'esclusione della richiesta compensazione", come provato dal credito ammesso (euro 880.715,15 e non l'intero credito di euro 1.082.258,82); era infondata la tesi della procedura, intesa a negare la compensazione, atteso che la sequenza concordato preventivo-fallimento non comporta omogeneità della situazione di difficoltà dell'impresa alla base delle due procedure né la necessaria consecuzione delle stesse; alla data di apertura della procedura di concordato preventivo, le ragioni di credito opposte in compensazione trovavano origine in conti correnti intestati presso banche distinte, ma alla data di dichiarazione di fallimento operavano tutti i presupposti della compensazione, essendosi perfezionata la fusione per incorporazione di San Paolo Imi in Banca Intesa, con efficacia verso i terzi, il 1/1/2007.

Ricorre avverso detto decreto il Fallimento, con ricorso strutturato su quattro motivi.

Intesa San Paolo non ha svolto difese.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il Fallimento denuncia il vizio di motivazione, facendo valere l'errore materiale del

Tribunale, visto che nel decreto si dispone l'ammissione con la riserva di verifica "dei conteggi a seguito dell'esclusione della richiesta compensazione"; in ogni caso, sostiene che il Giudice del merito ha ommesso di valutare il significato proprio dell'espressione adottata nel decreto del G.D., che depone proprio per l'esclusione della compensazione, ed ha ignorato il provvedimento reso nella udienza successiva.

1.2.- Col secondo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 69 bis e 111, 2° comma l.f., dai quali si desume il principio della consecuzione delle procedure.

1.3.- Col terzo, si duole della violazione degli artt. 2504 bis 1° comma c.c., 56, 2° comma e 169 l.f., facendo valere che l'atto di fusione è atto tra vivi, il cui compimento incorre nelle limitazioni previste dagli artt. 56 e 169 l.f., visto che nel caso la fusione era avvenuta nell'anno anteriore al fallimento e dopo l'ammissione al concordato preventivo.

1.4.- Col quarto, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per la mancata considerazione dell'eccezione di ultrapetizione, atteso che nella domanda la Banca si era limitata a chiedere l'ammissione per euro 880.715,15 senza chiedere alcun accertamento della compensazione o la maggior somma.

h

2.1.- Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, 2° comma, n.2 c.p.c.

Il Fallimento ha proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 1° giugno 2010, assumendo l'avvenuta comunicazione del provvedimento con biglietto di cancelleria il 22 luglio 2010, con richiamo all'all.3, e la notificazione in data 21 settembre 2010, ma si è limitato a depositare la copia autentica del decreto impugnato, produzione indicata sub 5) nella nota di deposito, debitamente sottoscritto dal cancelliere ex art.74 disp.att.c.p.c., senza ottemperare al disposto di cui all'art.369, 2° comma n.2 c.p.c., così incorrendo nella sanzione di improcedibilità, che la norma citata esplicitamente prevede.

E, come ritenuto nella pronuncia delle sezioni unite, 9005/2009 \_\_\_\_\_

( conforme, la pronuncia 6706/2013), l'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è

esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve; nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 c. p. c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c. p. c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.

Nel caso che qui interessa, il Fallimento ricorrente non ha depositato, per provare la tempestività del ricorso, la copia autentica del decreto impugnato, corredata della prova della relativa comunicazione o notificazione a cura della cancelleria del giudice a quo; ed infatti, l'art. 99, 11° comma, l.f. vigente con il d.lgs. 5/2006, presuppone tale essenziale formalità per consentire il riscontro del rispetto del termine dei 30 giorni per la proposizione del

ricorso per cassazione, e si tratta di requisito necessario per eseguire detta verifica avente valenza pubblicistica, a nulla valendo la mera indicazione della data nell'epigrafe del ricorso per cassazione ( in tal senso, la pronuncia 3335/2015), né infine nel caso potrebbe ritenersi comunque tempestivo il ricorso, stante che, avuto riguardo alla data di deposito del decreto del 1/6/2010, l'inizio del procedimento notificatorio del 5/10/2010 si situa oltre il termine dei 30 giorni.

3.1.- Va pertanto dichiarato il ricorso improcedibile; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituita l'intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 5 aprile 2016

Il Consigliere est.

*R.M. Di Venti*



Al Presidente

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria  
16 MAG 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Amaldo CASANO

*[Handwritten signature]*